

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 243-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 maggio 1969

d'iniziativa del senatore VENTURI Giovanni

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 dicembre 1969 (V. Stampato n. 1514)*

e unificato con i

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PIETROBONO, FASOLI, ASSANTE, D'ALESSIO (186); BO, BADINI CONFALONIERI, BALDI, CANESTRI, GIOLITTI, GIRAUDI, LENTI, MIROGLIO, NAHOUM, ROMITA, BOLDRINI, LAJOLO, MUSSA IVALDI VERCELLI, SARTI, SISTO (283); LUCCHESI (975); SANTI, ORLANDI (1076); CERVONE (1077); GIANINI, LENOCI, SCIONTI (1272); CICERONE, DI MAURO, ESPOSTO, SCIPIONI (1711); ROSSINOVICH, ACHILLI, ALINI (1870); LUCIFREDI (2110)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1970*

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare, è riaperto per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare — Ministero della difesa —, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341.

Art. 2.

Sono considerate inoltrate nel termine legale le domande per il riconoscimento della qualifica e le proposte per le decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, formulate entro il 30 giugno 1948 che, sulla base degli elementi in possesso dell'ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani, risultino regolarmente acquisite agli atti dell'ufficio stesso prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.